



Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

**DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE
N. 42 del 27-08-2024**

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 IN FORMA SEMPLIFICATA, APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 13 DEL 07/03/2024.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisette, del mese di agosto, alle ore 13:00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
Luca Bonsignore	Sindaco	Presente
Mauro Sciena	Assessore	Assente
Paola Piva	Assessore	Presente
		Presenti 2 Assenti 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Graziella Scibilia** il quale provvede alla redazione del presente verbale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Luca Bonsignore** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

G.C. N. 42 del 27-08-2024

OGGETTO: MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 IN FORMA SEMPLIFICATA, APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 13 DEL 07/03/2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113, all'art. 6, primo comma, stabilisce che *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190”*;
- il settimo comma del richiamato art. 6, stabilisce che *“In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*;
- con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 è stato adottato il Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;
- Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del suddetto DPR n. 81/2022, il PIAO assorbe e integra gli adempimenti relativi ai seguenti Piani:
 - Piano della performance (ex art. 10, commi 1 e 1-ter, del D.Lgs. 150/2009);
 - Piano di prevenzione della corruzione (ex art. 1, commi 5 e 60 della L. 190/2012);
 - Piano organizzativo del lavoro agile (ex art. 14, c. 1, della L. 124/2015);
 - **Piano dei Fabbisogni** (ex art. 6, commi 1, 4, 6 del D.Lgs. n. 165/2001)
 - Piano delle azioni concrete (ex art. 60-bis e 60-ter del D.Lgs. n. 165/2001)
 - Piani di azioni positive (ex art. 48, c. 1, del D.Lgs. 198/2006);
 - Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio (ex art. 2, c. 594 della L. 244/2007)
 - Piano della Formazione.
- Il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 ha definito i contenuti del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, la struttura e le modalità redazionali, secondo lo schema allegato al Decreto medesimo, disponendo modalità semplificate per l'adozione dello stesso da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti (art.1);
- il medesimo il Decreto ha disposto, all'art. 11, che negli enti locali il Piano è approvato dalla Giunta;

Richiamati:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il **DUP** (Documento Unico di Programmazione) semplificato 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19/12/2023 con cui è stato approvato il **bilancio** di previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 16/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il **PEG** 2024/2026;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024/2026, la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e l'aggiornamento della dotazione organica;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 07/03/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (**PIAO**) 2024/2026, redatto in forma semplificata (per gli Enti con meno di 50 dipendenti), ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del DM. 30 giugno 2022, n.132, costituito dalle seguenti Sezioni:
 - Sezione 1 – Scheda Anagrafica e analisi del contesto esterno e interno
 - Sezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza, che comprende il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2024/2026
 - **Sezione 3** – Organizzazione e capitale umano, che comprende il Piano delle azioni positive 2024/2026 (Sottosezione 3.1.1) ed il **Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 (Sottosezione 3.3)**;

Ricordato che la sottosezione **3.3** del sopra richiamato PIAO 2024/2026 approvato con delibera di G.C. n°13/2024, comprende il Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 e suoi allegati:

- **ALLEGATO 13):** Relazione illustrativa tecnico finanziaria del Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2025
- **ALLEGATO 14)** Parere e Asseverazione del revisore sull'equilibrio pluriennale di bilancio a seguito dell'approvazione del PTFP 2024-2026/ Sezione 3.3 del PIAO - Piano triennale dei fabbisogni di personale
- **ALLEGATO 15)** Verifica delle eccedenze di personale Anno 2024;

Considerato che si rende, ora, necessario procedere ad una modifica ed aggiornamento della suddetta sottosezione 3.3 del PIAO, in ragione delle mutate esigenze di fabbisogno del personale limitatamente alla parte relativa ai contratti di lavoro flessibile e ad adeguare di conseguenza:

- La sottosezione 3.3 del sopra richiamato PIAO 2024/2026, nella parte relativa al Piano triennale del fabbisogno di personale 2024/2026, secondo l'**ALLEGATO A_3.3) al presente atto**;
- **L'ALLEGATO 13):** Relazione illustrativa tecnico finanziaria del Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2025
- **L'ALLEGATO 14)** Parere e Asseverazione del revisore sull'equilibrio pluriennale di bilancio a seguito della modifica del PTFP 2024-2026/ Sezione 3.3 del PIAO - Piano triennale dei fabbisogni di personale;

Vista l'allegata relazione tecnico finanziaria illustrativa sulla verifica dei vincoli finanziari alla gestione del personale calcolo dei limiti di spesa per le assunzioni di personale (**allegato 13)**;

Precisato che, relativamente alla sezione 3.3 del PIAO 2024/2026, resta confermato quanto approvato nella precedente deliberazione di G.C. n° 13 del 07/03/2024 nei restanti contenuti;

Considerato che l'ente può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557, della L. n.296/2006.

Dato atto che:

- lo spazio finanziario **teorico** disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è pari ad € 100.582,20;
- tuttavia, poiché per il periodo 2020-2024 viene fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento **calmierato**, secondo le percentuali della tabella 2 per ulteriori assunzioni per questo ente è pari a € 119.911,73;

- l'incremento calmierato risulta maggiore rispetto all'incremento teorico, dunque il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento teorico pari € 100.582,20 raggiungendo così un tetto di spesa pari ad € **361.466,98**.

Considerato che:

- l'art. 5, comma 2, del DM 17 marzo 2020 consente ai comuni, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM;
- l'incremento effettivo alle assunzioni disponibile per questo ente è inferiore all'incremento calmierato entro i valori della tabella 2, nonché contenuto nell'incremento massimo teorico disponibile, è dunque possibile nell'anno 2023 utilizzare teoricamente la quota di resti assunzionali ancora inutilizzata del quinquennio 2015–2019, in alternativa all'incremento massimo teorico, valutando l'alternativa migliore (parere Rgs 13/05/2020). Il valore dei resti inutilizzati è inferiore all'incremento calcolato.

Dato atto che nel piano assunzioni 2024/2026 è stata prevista la possibilità di eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato, a tal fine, il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del D.Lgs. n.165/2001 – come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n.75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Richiamato il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Dato atto che, tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Rilevato che il limite della spesa per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 è di € **5.088,11**e che il costo annuale per l'utilizzo delle attuali tipologie contrattuali a tempo determinato utilizzate dall'Ente è pari complessivamente ad € 4.950,56;

Rilevato, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, di aggiornare il fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale e del primario obiettivo di rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, prevedendo, in aggiunta al precedente piano, l'assegnazione temporanea di personale ex art.23 CCNL 16/11/2022 per n. 5 ore settimanali dal 01/09/2024 per garantire il funzionamento del servizio tecnico stante la riduzione oraria del personale in servizio:

Anno 2024		
Tipologia	Motivazione	Costo complessivo

Assunzione temporanea di personale di altre amministrazioni ex art.1, comma 557, della legge n°311/2004 da assegnare all'area finanziaria: - N.1 funzionario (ex cat. C1) per 12 mesi per n. 6 ore settimanali al di fuori del servizio ordinario	Necessità di acquisire professionalità specifiche nell'ambito del servizio finanziario e tributario, non reperibili in altro modo, per gli adempimenti connessi alle innumerevoli nuove funzioni assegnate ai Comuni in materia.	€ 4.950,56 (al di fuori dell'orario di servizio)
Assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, per n. 10 ore settimanali - ex art. 14 CCNL 22/01/2004 ora corrispondente all'art.23 del nuovo CCNL del 16/11/2022 – Funzionario ed EQ (ex cat. D1/D2) da assegnare all'area finanziaria	Necessità di garantire il funzionamento del servizio finanziario.	€ 17.572,68 (salvo conguagli) tipologia di spesa esclusa dal limite di legge per lavoro flessibile
Assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, per n. 5 ore settimanali dal 01/09/2024 - ex art. 14 CCNL 22/01/2004 ora corrispondente all'art.23 del nuovo CCNL del 16/11/2022 – Funzionario ed EQ (ex cat. D1/D5) da assegnare all'area tecnica	Necessità di garantire il funzionamento del servizio tecnico stante la riduzione oraria del personale in servizio.	€ 2.074,97 (salvo conguagli) tipologia di spesa esclusa dal limite di legge per lavoro flessibile
Anno 2025		
Tipologia	Motivazione	Costo complessivo
Assunzione temporanea di personale di altre amministrazioni ex art.1, comma 557, della legge n°311/2004 da assegnare all'area finanziaria: - N.1 funzionario (ex cat. C1) per 12 mesi per n.6 ore settimanali al di fuori del servizio ordinario	Necessità di acquisire professionalità specifiche nell'ambito del servizio finanziario e tributario, non reperibili in altro modo, per gli adempimenti connessi alle innumerevoli nuove funzioni assegnate ai Comuni in materia.	€ 4.950,56 (al di fuori dell'orario di servizio)
Assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, per n. 10 ore settimanali - ex art. 14 CCNL 22/01/2004 ora corrispondente all'art.23 del nuovo CCNL del 16/11/2022 – Funzionario ed EQ (ex cat. D1/D2) da assegnare all'area finanziaria	Necessità di garantire il funzionamento del servizio finanziario.	€ 17.572,68 (salvo conguagli) tipologia di spesa esclusa dal limite di legge per lavoro flessibile
Anno 2026		
Tipologia	Motivazione	Costo complessivo
Assunzione temporanea di personale di altre amministrazioni ex art.1, comma 557, della legge n°311/2004 da assegnare all'area finanziaria: - N.1 funzionario (ex cat. C1) per 12 mesi per n.6 ore settimanali al di fuori del servizio ordinario	Necessità di acquisire professionalità specifiche nell'ambito del servizio finanziario e tributario, non reperibili in altro modo, per gli adempimenti connessi alle innumerevoli nuove funzioni assegnate ai Comuni in materia.	€ 4.950,56 (al di fuori dell'orario di servizio)
Assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, per n. 10 ore settimanali - ex art. 14 CCNL 22/01/2004 ora corrispondente all'art.23 del nuovo CCNL del 16/11/2022 – Funzionario ed EQ (ex cat. D1/D2) da assegnare all'area finanziaria	Necessità di garantire il funzionamento del servizio finanziario.	€ 17.572,68 (salvo conguagli) tipologia di spesa esclusa dal limite di legge per lavoro flessibile

Precisato che:

- sulla base dell'attuale normativa la dotazione di personale dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio più le figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
- la dotazione organica si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo), come risulta dagli allegati al presente

atto;

Richiamata la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 23/2016 la quale ha chiarito che gli oneri per i comandi e per le convenzioni, siano esse effettuate ai sensi dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, cioè per la gestione di un intero servizio o funzione, siano esse effettuate ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 267/2000, cioè per il responsabile non entrano nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili, in quanto non determinano un aumento della spesa del personale per il complesso delle amministrazioni;

Dato atto che, sulla base della ricognizione del personale cessato, ed in servizio, nonché delle modifiche organizzative sopra descritte, il costo della nuova configurazione organizzativa dell'ente risulta essere inferiore rispetto alla precedente articolazione e che pertanto la presente variazione comporta un risparmio netto delle spese di personale per l'ultimo quadrimestre 2024;

Verificato che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nel triennio 2021, 2022 e 2023;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, così come certificato in sede di rendiconto 2023 e come si evince dal prospetto allegato al bilancio di previsione 2024;
- l'ente ha adottato il piano di azioni positive per il triennio 2024/2026;
- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- l'amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, per cui *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”*;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Atteso che, ai fini dell'accertamento del rispetto delle prescrizioni ex art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001 in merito alla spesa della presente programmazione di fabbisogno di personale, sul presente atto viene richiesto il parere del Revisore Unico dei Conti;

Rilevato che è stato acquisito con Verbale n. 11 del 26/08/2024 il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla compatibilità dei costi e l'asseverazione del mantenimento equilibrio pluriennale di bilancio (**Allegato 14**);

Ritenuto, pertanto, necessario **modificare la sottosezione del 3.3 del PIAO 2024-2026 denominata “Piano triennale dei fabbisogni di personale”**, come risultante nei seguenti allegati:

ALLEGATO A_3.3) “Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026”;

ALLEGATO 13) del PIAO: Relazione illustrativa tecnico finanziaria del Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2025 ed allegati;

ALLEGATO 14) del PIAO: Parere e Asseverazione del revisore sull'equilibrio pluriennale di bilancio a seguito della modifica del PTFP 2024-2026/ Sezione 3.3 del PIAO - Piano triennale dei fabbisogni di personale;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, conv. in L. n. 213/2012.

Vista la competenza della Giunta a deliberare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 11 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione n. 132/2022;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.80/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n.113/2021, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 81/2022 e al Decreto ministeriale 132/2022, la modifica e aggiornamento della sottosezione 3.3 del PIAO 2024/2026, approvato con atto di Giunta Comunale n. 13 del 17/03/2024, che comprende il Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 e suoi allegati, **limitatamente alla parte concernente la programmazione di lavoro flessibile**, ed in particolare:
ALLEGATO A_3.3) “Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026” ;
ALLEGATO 13) del PIAO: Relazione illustrativa tecnico finanziaria del Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2025 ed allegati;
ALLEGATO 14) del PIAO: Parere e Asseverazione del revisore sull'equilibrio pluriennale di bilancio a seguito della modifica del PTFP 2024-2026/ Sezione 3.3 del PIAO - Piano triennale dei fabbisogni di personale;
3. **Di dare atto** che, relativamente alla sezione 3.3 del PIAO 2024/2026, rimane confermato nei restanti contenuti quanto approvato nella precedente deliberazione di G.C. n° 13 del 07/03/2024;
4. **di dare atto** che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 343.062,62 come già indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 16/11/2023;
5. **di confermare**, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dell'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale come già indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 16/11/2023;
6. **di dare atto** che la presente deliberazione, verrà pubblicata all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Disposizioni generali”, sottosezione di secondo livello “Atti generali”; nella sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Dotazione

organica”; nella sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”;

7. **di disporre** la pubblicazione della presente modifica al PIAO nella sottosezione 3.3 *Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026* sul Portale PIAO del Dipartimento della funzione pubblica;
8. **di dare mandato** al Servizio Personale affinché trasmetta la presente deliberazione alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
9. **di dichiarare**, con separata votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, considerata la necessità di procedere tempestivamente agli adempimenti conseguenti.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 IN FORMA SEMPLIFICATA, APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 13 DEL 07/03/2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 27-08-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Data 27-08-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott.ssa Cristina Giudici

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Dott. Luca Bonsignore

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

N 367 Reg. pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 30-08-2024 all'Albo Pretorio informatico di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e che in pari data è stato comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. lgs. n. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE

F.to Santina Ponzoni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 - del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000

Li, 30-08-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico di questo comune ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dal 30-08-2024 senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del comma 3° dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data 09-09-2024

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 30-08-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Graziella Scibilia



Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

ALLEGATO A_3.3) PIAO 2024-2026
delibera della G.C. n. 42 del 27/08/2024
f.to Dott.ssa G. Scibilia

PIAO 2024/20256 – SEZ.3.3

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024-2026

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Anno 2024		
categoria	profilo	copertura
==	==	==
Si garantirà, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, il turn-over del personale che dovesse cessare.		
Anno 2025		
categoria	profilo	copertura
==	==	==
Si garantirà, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, l'ulteriore turn-over del personale che dovesse cessare.		
Anno 2026		
categoria	profilo	copertura
==	==	==
Si garantirà, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, l'ulteriore turn-over del personale che dovesse cessare.		

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Nel corso del triennio si prevede di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato nel seguente modo e per i corrispettivi indicati a fianco

Anno 2024			
categoria	Profilo	Motivazione	Costo complessivo
Anno 2025			
categoria	Profilo	Motivazione	Costo complessivo
Anno 2026			
categoria	Profilo	Motivazione	Costo complessivo

La elencazione negativa delle assunzioni a tempo determinato è da intendersi indicativa. Per ragioni di urgenza si potrà provvedere all'aggiornamento del presente piano in conformità alle disposizioni di legge in vigore.



Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

ALLEGATO A_3.3) PIAO 2024-2026

delibera della G.C. n. 42 del 27/08/2024

f.to Dott.ssa G. Scibilia

UTILIZZO DI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE

Nel corso del triennio si prevede di ricorrere ad altre forme flessibili di acquisizione di personale nel seguente modo e per i corrispettivi indicati a fianco

Anno 2024		
Tipologia	Motivazione	Costo complessivo
Assunzione temporanea di personale di altre amministrazioni ex art.1, comma 557, della legge n°311/2004 da assegnare all'area finanziaria: - N.1 funzionario (ex cat. C1) per 12 mesi per n.6 ore settimanali al di fuori del servizio ordinario	Necessità di acquisire professionalità specifiche nell'ambito del servizio finanziario e tributario, non reperibili in altro modo, per gli adempimenti connessi alle innumerevoli nuove funzioni assegnate ai Comuni in materia.	€ 4.950,56 (al di fuori dell'orario di servizio)
Assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, per n. 10 ore settimanali - ex art. 14 CCNL 22/01/2004 ora corrispondente all'art.23 del nuovo CCNL del 16/11/2022 - Funzionario ed EQ (ex cat. D1/D2) da assegnare all'area finanziaria	Necessità di garantire il funzionamento del servizio finanziario.	€ 17.572,68 (salvo conguagli) tipologia di spesa esclusa dal limite di legge per lavoro flessibile
Assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, per n. 5 ore settimanali dal 01/09/2024 - ex art. 14 CCNL 22/01/2004 ora corrispondente all'art.23 del nuovo CCNL del 16/11/2022 - Funzionario ed EQ (ex cat. D1/D5) da assegnare all'area tecnica	Necessità di garantire il funzionamento del servizio tecnico stante la riduzione oraria del personale in servizio.	€ 2.074,97 (salvo conguagli) tipologia di spesa esclusa dal limite di legge per lavoro flessibile
Anno 2025		
Tipologia	Motivazione	Costo complessivo
Assunzione temporanea di personale di altre amministrazioni ex art.1, comma 557, della legge n°311/2004 da assegnare all'area finanziaria: - N.1 funzionario (ex cat. C1) per 12 mesi per n.6 ore settimanali al di fuori del servizio ordinario	Necessità di acquisire professionalità specifiche nell'ambito del servizio finanziario e tributario, non reperibili in altro modo, per gli adempimenti connessi alle innumerevoli nuove funzioni assegnate ai Comuni in materia.	€ 4.950,56 (al di fuori dell'orario di servizio)
Assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, per n. 10 ore settimanali - ex art. 14 CCNL 22/01/2004 ora corrispondente all'art.23 del nuovo CCNL del 16/11/2022 - Funzionario ed EQ (ex cat. D1/D2) da assegnare all'area finanziaria	Necessità di garantire il funzionamento del servizio finanziario.	€ 17.572,68 (salvo conguagli) tipologia di spesa esclusa dal limite di legge per lavoro flessibile
Anno 2026		
Tipologia	Motivazione	Costo complessivo



Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

ALLEGATO A_3.3) PIAO 2024-2026
delibera della G.C. n. 42 del 27/08/2024
f.to Dott.ssa G. Scibilia

Assunzione temporanea di personale di altre amministrazioni ex art.1, comma 557, della legge n°311/2004 da assegnare all'area finanziaria: - N.1 funzionario (ex cat. C1) per 12 mesi per n.6 ore settimanali al di fuori del servizio ordinario	Necessità di acquisire professionalità specifiche nell'ambito del servizio finanziario e tributario, non reperibili in altro modo, per gli adempimenti connessi alle innumerevoli nuove funzioni assegnate ai Comuni in materia.	€ 4.950,56 (al di fuori dell'orario di servizio)
Assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, per n. 10 ore settimanali - ex art. 14 CCNL 22/01/2004 ora corrispondente all'art.23 del nuovo CCNL del 16/11/2022 - Funzionario ed EQ (ex cat. D1/D2) da assegnare all'area finanziaria	Necessità di garantire il funzionamento del servizio finanziario.	€ 17.572,68 (salvo conguagli) tipologia di spesa esclusa dal limite di legge per lavoro flessibile

Il presente Piano del Fabbisogno del Personale valevole per il triennio 2024/2026 viene corredato da ulteriori allegati, ai fini della verifica del rispetto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale.

**Relazione illustrativa sul calcolo del limite di spesa per nuove assunzioni – anno 2024
ai sensi del D.M. 17 marzo 2020.**

Premessa

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;

Art. 4 D.M. 17 marzo 2020 – Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale

Il Comune di Casalromano registrando una popolazione al 31.12.2023 di n. 1.500 abitanti appartiene alla fascia demografica **B**. In base alla Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al **28,60%**:

TAB.1 FASCE DEMOGRAFICHE				
DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA	
0	999	29,50%	a	
1.000	1.999	28,60%	b	
2.000	2.999	27,60%	c	
3.000	4.999	27,20%	d	
5.000	9.999	26,90%	e	
10.000	59.999	27,00%	f	
60.000	249.999	27,60%	g	

250.000	1.499.999	28,80%	H
1.500.000	50.000.000	25,30%	I
Abitanti al 31.12			
2023	1.500		
VALORE SOGLIA		28,60%	B

A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.

Spesa del personale in rapporto alle entrate correnti

Il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti nette è pari al **20,64%**, e quindi inferiore al valore soglia del 28,60%, come nel prosieguo dimostrato:

		ANNO	VALORE	FASCIA
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2024		
Popolazione al 31 dicembre	ANNO	2023	1.500	b
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato	ANNI	2023	260.884,78 € (I)	
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	342.604,93 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio		2021	1.199.093,32 €	
		2022	1.301.752,08 €	
		2023	1.311.498,26 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			1.270.781,22 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2023	6.910,67 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	1.263.870,55 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		20,64%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		28,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		32,60%

Art. 5 D.M. 17 marzo 2020 – Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio

In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

TAB. 2 FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA					
DA	A	2020	2021	2022	2023	2024	
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%	
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%	
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%	
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%	
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%	

10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Abitanti al 31.12						
2023	1.500					
VALORI SOGLIA			20,00%	25,00%	28,00%	29,00%
			30,00%			

Il valore soglia per l'annualità 2024 è pari al **30%**.

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

I resti assunzionali sono i seguenti:

CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI					
ND	Residui disponibili	Anno cessazione	Quota della spesa del personale cessato utilizzabile per nuove assunzioni	Quota già utilizzata	Quota ancora utilizzabile
1	RESIDUI DISPONIBILI 2015	2014			0,00 €
2	RESIDUI DISPONIBILI 2016	2015			0,00 €
3	RESIDUI DISPONIBILI 2017	2016			0,00 €
4	RESIDUI DISPONIBILI 2018	2017			0,00 €
5	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (A)	2018			0,00 €
6	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (B)	2019	20.104,77		20.104,77 €
TOTALE			20.104,77 €	0,00 €	20.104,77 €

Preso atto del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue: *"l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo."*

Determinazione del limite di spesa da applicare all'anno 2024

ENTE VIRTUOSO					
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)				100.582,20 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)				361.466,98 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)	2024			35,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)				119.911,73 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2)	(l)				20.104,77 €

Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	119.911,73 €
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	462.516,66 €
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	361.466,98 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024 (o)	361.466,98 €

Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate

Vista la Circolare interministeriale 13 maggio 2020, esplicativa delle nuove regole assunzionali per i Comuni introdotte dall'art. 33, comma 2, del DL n. 34/2019, convertito con modificazione dalla Legge n. 58/2019 (cd. "Decreto Crescita") pubblicata sulla G.U. n. 226 dell'11 settembre 2020, ed in particolare il punto 1.2 "Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate" il quale fornisce chiarimenti rispetto all'art. 2 del DM 17 marzo 2020: (...) *Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macro aggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999. Per "entrate correnti" si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alla tre annualità che concorrono alla media. Deve essere evidenziato altresì che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso. (...)*

Considerato inoltre che l'art. 2, c. 3 del decreto del ministero dell'interno del 21 ottobre 2020 in materia di funzioni e classificazione dei segretari comunali e provinciali, dispone: **"Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa"**, pertanto:

- per l'annualità 2018 la spesa di personale è pari ad € 342.604,93, considerando la quota a proprio carico del Segretario comunale in convenzione pari ad € 27.383,10;
- per l'annualità 2023 è stata sommata la spesa impegnata per il trasferimento al comune capofila pari ad € 25.300,00.

Ricordato infine l'articolo 3 comma 4ter DL 36/2022 "A decorrere dall'anno 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

Limiti di spesa ex art. 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296

Visto l'art. 1, cc. 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità fino al 2015, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *"assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *"sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18*

agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);

- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater).

MODIFICA AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026

Verbale n. 11 del 26/08/2024

Allegato 14) sez.3.3 PIAO 2024-2026
delibera di G.C. n. 42 del 27/08/2024
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa G. Scibilia

Il sottoscritto, Dott. Armando Biena, in qualità di Revisore Unico

Richiamati i seguenti disposti di legge, in materia di programmazione del personale:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale di modifica al piano del fabbisogni di personale 2024/2026;

Dato atto che i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, devono essere disposti in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente;

Considerato che l'articolo 91 del T.U.E.L. prevede che “gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”;

Dato Atto che il comma 2 del sopracitato articolo stabilisce che gli Enti locali programmano le proprie politiche di assunzione in base al principio di riduzione della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni e secondo le restanti modalità elencate dall'articolo stesso;

Visti gli articoli 5, 6, 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, così come declinato dall'art. 1, c. 821, della L. 30 dicembre 2018 n.145);

Constatato che il Comune di Casalromano, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed

alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 20,64%, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 (28,60%) e pertanto è considerato un Comune virtuoso;

Alla luce di quanto sopra il Comune può procedere in via teorica ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle seguenti misure:

- lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è pari ad € 100.582,20;
- poiché per gli periodo 2020-2024 viene fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento calmierato per ulteriori assunzioni sarebbe pari a € 119.911,73;
- l'incremento calmierato risulta maggiore rispetto all'incremento teorico, dunque il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento teorico pari a € 100.582,20;

Rilevato per il triennio 2024/2026 non sono previste nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non quelle che si dovessero rendere necessarie per garantire il turn-over del personale che dovesse cessare;

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; in particolare:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio per le annualità 2023 (rendiconto) e 2024 (bilancio assestato);
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2024-2026;
- l'ente ha adottato il piano di azioni positive per il triennio 2024/2026;
- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la proposta deliberazione ora esaminata;
- questo ente ha adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi 2024;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

Considerato altresì che il Comune di Casalromano non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Richiamato l'art. 33 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" c.d. decreto crescita: "le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia..."

Visto il prospetto di verifica degli equilibri su stanziamenti di bilancio, dimostrativo del rispetto pluriennale degli equilibri del bilancio finanziario 2024/2026;

Precisato che il piano delle assunzioni dell'anno 2024 potrà avvenire, oltre che nel rispetto delle altre disposizioni normative, nei limiti fissati dalla legge, salvo successive modifiche;

CERTIFICA

che la proposta di deliberazione in esame è improntata al rispetto del principio generale di riduzione complessiva della spesa e degli equilibri del bilancio finanziario triennale 2024/2026.

ASSEVERA

il mantenimento da parte del Comune di Casalromano, anche in proiezione futura, di un sostanziale (come sopra inteso) equilibrio pluriennale.

Brescia, 26/08/2024

Il Revisore Unico

(Dott. Armando Biena)

